

COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 16 del 08/07/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

L'anno 2013, addì otto del mese di luglio alle ore 20:30, nella **Residenza Municipale di Malegno**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Alessandro Domenighini il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
DOMENIGHINI ALESSANDRO	Sindaco	X	
ERBA PAOLO	Consigliere	X	
BELLESÌ ROBERTO	Consigliere	X	
SPINA RUGGERO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
LO BRACCO FEDERICO	Consigliere	X	
BAFFELLI MARGHERITA	Consigliere	X	
BAZZANA GIOVANNI MARIO	Consigliere	X	
MILANI PIER LUIGI	Consigliere	X	
MASCHERPA GIORGIO	Consigliere		X
DOMENIGHINI PATRIZIA	Consigliere		X
GAZZOLI GIAN MARIO	Consigliere		X
BAFFELLI MARIANO	Consigliere		X

Presenti : 9 Assenti: 4

Partecipa Il Segretario Comunale Dott. Fabrizio Andrea Orizio, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

Il Sindaco introduce la discussione su questo ed i successivi due punti all'ordine del giorno che riguardano il piano finanziario e le tariffe della Tares. Ricorda che si tratta di una nuova tassa che si differenzia dalla Tarsu perché, recependo in parte il principio che chi più inquina più deve pagare, ha come base imponibile, non solo la metratura delle abitazioni o degli altri immobili soggetti a tassa, ma anche il numero degli abitanti che vi risiedono ed i coefficienti di produzione dei rifiuti che interessano in particolare le varie forme di attività economica. Come per la Tarsu con la Tares dovranno essere coperti i costi di gestione del servizio. Vi sarà una parziale redistribuzione del carico fiscale e ne saranno penalizzate in particolare le famiglie più numerose ed alcune attività di tipo economico e commerciale. Con il regolamento vengono definite anche una serie di agevolazioni ed esenzioni i cui criteri sono stati valutati in commissione senza che emergessero sostanziali elementi di dissenso se non su un unico punto: secondo i commissari rappresentanti del Gruppo di Minoranza non andava prevista una riduzione del 75% della tassa per la Pia Fondazione ma un ampliamento del numero degli invalidi che possono accedere alla riduzione della stessa al 50%. Secondo la Maggioranza è invece più opportuno lasciare le riduzioni per le attività economiche in centro storico, per l'oratorio, per la Pia Fondazione, per gli invalidi così come esposte nella bozza depositata agli atti. C'è infine da sottolineare il fatto che una maggiorazione pari a 0,30 euro per ogni metro quadrato andrà versata direttamente allo Stato. Il Consigliere Milani Pier Luigi ricorda di aver già affermato in Consiglio Comunale che il federalismo fiscale avrebbe creato solo illusioni: oggi ne raccogliamo i fritti amari. La Tares costituirà un ulteriore colpo per i contribuenti ed in particolare per alcuni esercenti di attività commerciali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in vigore dal 1° gennaio 2013;

VISTO in particolare il comma 22 del predetto articolo 14, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

VISTO inoltre il comma 15 del predetto articolo 14, secondo cui il Comune ha facoltà di prevedere nel regolamento riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

Visto altresì comma 19 della medesima norma, che attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, purchè queste vengano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al Tares dall'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 10 del Decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013 n. 34 ;

Vista la bozza di regolamento comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, così come modificato, che ha stabilito, per l'anno 2013, il differimento al 30 settembre 2013 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire le scadenze per il versamento TARES per l'anno 2013 in due rate con scadenza al 30.09.2013 e 30.11.2013;
3. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013;
4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n.

214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

QUINDI

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Alessandro Domenighini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 11/07/2013 per quindici giorni consecutivi.

Li, 11/07/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la suesesa deliberazione diverrà esecutiva il 05/08/2013 (*decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione*)

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Li, 11/07/2013

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Fabrizio Andrea Orizio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malegno, 11/07/2013



Il Segretario Comunale
Dott. Fabrizio Andrea Orizio

